

N. R.G. 18858/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18858/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████ (C.F. ██████████), elettivamente
domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████
██████████

ATTRICE

contro

██████████ (C.F. ██████████) in persona del
legale rappresentante pro tempore, ██████████ (C.F. ██████████),
██████████ (C.F. ██████████), tutti con il patrocinio dell'avv.
██████████ (C.F. ██████████) e dell'avv. ██████████
██████████ (██████████), elettivamente domiciliati in ██████████
██████████ presso i difensori

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.



[REDACTED]

- il Tribunale è incompetente a decidere, in virtù della clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui all'art. 13 dei patti associativi, valida con riferimento sia alle domande inerenti il recesso per giusta causa, sia a quelle di natura extracontrattuale;

[REDACTED]

I convenuti concludono chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale per essere competenti gli arbitri in forza della clausola compromissoria; in subordine, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Da quanto sopra esposto si evince dunque quanto segue.

La prima parte delle doglianze attiene direttamente ai rapporti sociali e agli effetti che gli stessi, alterandosi, hanno prodotto sulla posizione dell'attrice, determinando la decisione di recedere dal rapporto associativo.

L'art. 13.1 dei Patti di Studio professionale associato prevede che *“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali ... promosse da o contro gli Associati, da o conto l'Associazione, da o contro i legali rappresentanti ... saranno risolte mediante arbitrato”*.



L'impostazione giurisprudenziale più restrittiva, in tema di estensione della clausola compromissoria, limita la sua operatività alle questioni espressamente indicate al suo interno, escludendo quelle che costituiscono il mero presupposto storico dei profili dedotti in giudizio (Cass. 4035/2017). Ciò sulla base della considerazione che le deroghe alla devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria devono essere interpretate restrittivamente.

Altra parte della giurisprudenza, allo scopo di fugare il rischio di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisioni di questioni strettamente collegate tra loro, ritiene che la portata della clausola compromissoria vada ricostruita sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole; quando la clausola contiene il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della devoluzione agli arbitri, ma si estendono a tutti i diritti disponibili nascenti dal contratto cui la clausola accede (Cass. 26553/2018, Cass. 3795/2019).

Qualunque orientamento si intenda seguire, gli aspetti qui analizzati rientrano nell'ambito di operatività della clausola compromissoria, posto che sono direttamente correlati ai rapporti sociali, il cui deterioramento ha determinato il recesso dell'attrice.

Devono essere qui esaminate le eccezioni di nullità della clausola, sollevate dall'attrice.

La prima di esse attiene alla genericità dell'oggetto; non si ravvisa il fondamento dell'eccezione, essendo definito l'ambito di applicazione dal punto di vista sia oggettivo (*"Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali"*), sia soggettivo (*"promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i legali rappresentanti"*).

La seconda eccezione è relativa alle modalità di nomina dell'arbitro, che non lasciano spazio di scelta all'attrice; anche tale rilievo non è condivisibile, posto che l'art. 816 quater c.p.c. consente espressamente la procedura indicata dall'art. 13 dei Patti sociali.

La terza eccezione attiene al mancato rispetto del disposto di cui all'art. 1341 c.c.; si rileva in proposito che i Patti sociali sono stati sottoscritti e che non possono considerarsi quali condizioni generali di contratto.

Le eccezioni devono pertanto essere rigettate.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



- il già citato art. 13.1 dei Patti di Studio professionale associato prevede che *“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali ... promosse da o contro gli Associati, da o conto l’Associazione, da o contro i legali rappresentanti ... saranno risolte mediante arbitrato”*;
- l’ampia formulazione della previsione consente di includere anche l’ipotesi della responsabilità di natura extracontrattuale che l’attrice deduce.

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1) Dichiara la propria incompetenza per essere competente l'arbitro ai sensi dell'art. 13.1 dei Patti di Studio Professionale Associato del 14.12.2016.

2) Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate in € 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

Milano, 18 novembre 2020

Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti

